

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4340

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(FORMICA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul cacao, 1986, con allegati,
adottato a Ginevra il 25 luglio 1986

Presentato il 20 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accordo internazionale sul cacao del 1986, che fa seguito ad altri analoghi del 1972, 1975 e 1980, rientra nel quadro del « Programma Integrato » previsto per diciotto prodotti di base dalla Risoluzione n. 93 approvata dalla IV Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo ed assolve, unitamente agli accordi sul caffè, sulla gomma naturale, sullo zucchero, sull'olio di oliva, sulla juta e sui legni tropicali, una funzione di particolare importanza nella valorizzazione del commercio estero dei Paesi in via di sviluppo, dando un notevole contributo alla prosecuzione del dialogo Nord-Sud.

L'intesa in esame è stata adottata il 25 luglio 1986 dall'apposita Conferenza Negoziabile delle Nazioni Unite, dopo trattati e difficili negoziati.

L'Accordo intende sostituire, con gli opportuni aggiornamenti e miglioramenti, l'Accordo Internazionale sul Cacao del 1980, la cui scadenza è fissata al 30 settembre 1986, dando continuità all'attività dell'Organizzazione Internazionale sul Cacao (ICCO) preposta all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Scopo principale dell'Accordo Internazionale sul Cacao è quello di mantenere stabile il prezzo internazionale del prodotto, mediante acquisti o vendite sul mercato da parte di una scorta (stock regolatore) detenuta dall'ICCO e finanziata mediante il prelevamento di una tassa all'esportazione.

In tal modo si contribuirà a dare stabilità e certezza di introiti da esportazione ai Paesi in via di sviluppo produttori e, nel contempo, ad assicurare continuità di approvvigionamento a prezzi

prevedibili ed equi alle industrie utilizzatrici del cacao dei Paesi importatori.

Il successo del negoziato, fra Paesi produttori e consumatori, è stato accolto negli ambienti internazionali quale buon auspicio e utile riferimento per il proseguimento della politica di cooperazione allo sviluppo.

I primi capitoli dell'Accordo prevedono gli organi preposti alla sua applicazione (Organizzazione Internazionale del Cacao, Consiglio internazionale del cacao e Comitato esecutivo), i modi della loro composizione e le immunità nonché la formazione e approvazione del bilancio amministrativo. Il nucleo centrale è rappresentato dal capitolo VII che regola la fissazione dei prezzi minimo e massimo, la costituzione e il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il finanziamento della stessa. A queste disposizioni fondamentali altre se ne aggiungono in materia di informazioni, controlli, cooperazione tra i membri, consumo di cacao, ricerca e sviluppo.

Particolare interesse assume la partecipazione all'Accordo 1986 della Costa d'Avorio (maggior produttore mondiale) assente nel precedente accordo, che porta la partecipazione totale dei Paesi produttori a coprire oltre l'80 per cento delle esportazioni mondiali.

Permane per contro la mancata partecipazione degli Stati Uniti d'America, maggior importatore mondiale. La partecipazione della Comunità Economica Europea e quindi dell'Italia si rivela quindi essenziale per realizzare le condizioni minime, dalla parte dei Paesi consumatori, ai fini dell'entrata in vigore e dell'operatività dell'Accordo.

Infatti per l'entrata in vigore dell'Accordo del 1986 (a titolo definitivo o in via provvisoria) è richiesta la ratifica o la dichiarazione di applicazione provvisoria da parte di almeno cinque Paesi esportatori rappresentanti l'80 per cento del totale delle esportazioni e di un numero di Paesi importatori rappresentanti almeno il 65 per cento (60 per cento per l'entrata in vigore in via provvisoria) delle importazioni mondiali. La data ultima per il deposito delle ratifiche era fissata al 31 dicembre 1986 ed è stata successivamente prorogata al 31 gennaio 1987, salvo ulteriori proroghe. L'Accordo ha la durata di tre anni con possibilità di estensione per altri tre anni.

È importante che da parte italiana, data l'impossibilità di applicare provvisoriamente l'Accordo, si proceda alla sua ratifica entro tempi brevissimi, per i motivi seguenti:

1) Raggiungere il *quorum* di ratifiche necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo, e dimostrare così la continuità e l'effettività dell'impegno fin qui svolto dall'Italia per la conclusione dell'Accordo, in linea con la nostra politica nei riguardi della cooperazione allo sviluppo.

2) Permettere alla Comunità Europea come Organismo a sé stante di approvare l'Accordo entro i termini stabiliti, confermando il ruolo propulsivo svolto dalla Comunità nel suo complesso durante i negoziati dell'Accordo stesso.

Tale approvazione può avvenire, secondo le norme procedurali approvate dal Consiglio CEE per gli Accordi sui prodotti di base, solo dopo la ratifica o l'applicazione provvisoria degli Accordi da parte di tutti i Dodici Paesi membri.

È importante mantenere questa regola in quanto con essa, pur restando in essere all'interno della Comunità la regola dell'unanimità (in considerazione della componente non commerciale di cooperazione allo sviluppo insita negli Accordi sui prodotti di base), permette di dare all'esterno l'immagine di un'azione comune nei riguardi della negoziazione e dell'applicazione di tali intese.

La spesa annua prevista per la partecipazione dell'Italia all'Accordo, si prevede in circa 45 milioni di lire, pari alla quota-parte spettante al nostro Paese del contributo amministrativo dovuto all'ICCO dagli Stati membri dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 70 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Rattifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.